



Pavullo nel Frignano li, 24.12.2025

ORDINANZA N. 202

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO 29 LUGLIO 2015, N. 123, DALLE ORE 19,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2025 ALLE ORE 07,00 DEL GIORNO 01 GENNAIO 2026 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL VICE SINDACO

Premesso che:

- é diffusa la consuetudine di effettuare, durante le festività di fine anno ed inizio anno nuovo, in particolare la notte di Capodanno, il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche se vengono utilizzati artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo anch'essi idonei a provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- ogni anno, a livello nazionale si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, derivanti dall'utilizzo di simili prodotti;
- a causa del fragore dei botti, conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali, che possono spaventarsi, darsi alla fuga e perdere l'orientamento, esponendoli così al rischio di smarrimento od investimento.

Rilevato che:

- tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter fruire liberamente degli spazi urbani;
- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo, che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini, di cui si è detto.

Ritenuto che l'utilizzo scorretto di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio e soprattutto lo scoppio di petardi, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in luoghi particolarmente affollati possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando anche danni a persone o animali ovvero provocare allarme sociale;

Ritenuto inoltre necessario, per quanto sopra specificato, individuare misure speciali volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica in occasione dei festeggiamenti di fine anno;

Considerato che:

- in occasione della festività del Capodanno in tutto il territorio comunale si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età, sia per la presenza di

- manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione ed al festeggiamento della ricorrenza;
- l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o giochi pirici, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;
 - nel centro di Pavullo sono presenti elementi sensibili quali l'Ospedale e due centri socio – assistenziali che ospitano all'interno delle loro strutture soggetti in stato di fragilità;
 - l'esplosione di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
 - tale condotta generalizzata, ed in specifico l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita della collettività, compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale, nonchè determina il verificarsi di eventi che possono danneggiare le categorie deboli quali anziani e minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una particolare tutela;

Valutato che, per quanto precedentemente espresso, ricorrano le reali condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tali da non poter escludere l'eventualità di danni alle persone, agli animali o alle cose, diversamente prevenibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto di utilizzo di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere in merito,

Visti:

- l'art. 54, comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito in L. 24/07/2008 n. 125.
- La L. 689/81 e s.m.i
- L'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 che vieta, senza licenza dell'Autorità Locale, di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;
- Il D.lgs. 123/2015, attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

DISPONE IL DIVIETO

DALLE ORE 19,00 DEL GIORNO 31 DICEMBRE 2025 ALLE ORE 07,00 DEL GIORNO 01 GENNAIO 2026, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, al di fuori delle manifestazioni e degli spettacoli autorizzati, l'utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, di cui all'art. 3 del decreto 29 luglio 2015, n. 123, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.

AVVERTE

Fermo restando l'applicazione della sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

INCARICA

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica dei controlli sulla presente ordinanza.

DISPONE

- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione sull'albo pretorio del comune e sul sito Web dell'Ente.
- di trasmettere la presente ordinanza al Signor Prefetto della Provincia di Modena.

INFORMA

- che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.

IL VICE SINDACO
(Alessandro Monti)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa. La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.